

Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2024, n. 3-296

Legge n. 157/1992. Decreto legge n. 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Stagione venatoria 2024/2025. Disposizioni, a integrazione della D.G.R. n. 2-8592 del 15 maggio 2024, sull'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli Istituti venatori (terzo elenco).



Seduta N° 22

Adunanza 25 OTTOBRE 2024

Il giorno 25 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 3-296/2024/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Decreto legge n. 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Stagione venatoria 2024/2025. Disposizioni, a integrazione della D.G.R. n. 2-8592 del 15 maggio 2024, sull'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli Istituti venatori (terzo elenco).

A relazione di: (Bongioanni), Vignale

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Premesso, inoltre, che:

il Ministero della Salute, con nota protocollo n. 4334 del 23 gennaio 2024, ha trasmesso alla Regione Piemonte il "Piano Nazionale di eradicazione della PSA per il 2024" che trova applicazione per la disciplina dell'attività venatoria nelle Zone di restrizione I e II (come definite dai Regolamenti di esecuzione (UE) di modifica all'allegato I del Regolamento di esecuzione UE 2023/594);

con la D.G.R. 5-52 del 26 luglio 2024 è stato adottato il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste suina africana e il depopolamento della PSA nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte), anni 2024-2029”;

il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana ha emanato in data 2 ottobre 2024 l’ordinanza n. 5 che vieta la caccia al cinghiale nelle zone di restrizione I e II come definite dai Regolamenti di esecuzione (UE) di modifica all’allegato I del Regolamento di esecuzione UE 2023/594 e che il territorio degli istituti che hanno presentato il piano di prelievo selettivo dei cinghiali per questo terzo elenco non ricade nei comuni identificati dai Regolamenti UE nella zona di restrizione I o II;

Premesso, altresì, che la legge regionale n. 5/2018,

all’articolo 13, comma 1, prevede che la Giunta regionale, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all’articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell’articolo 18 della legge 157/1992 e dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

all’articolo 28, comma 7 sancisce che *“Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell’articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.*

Richiamato che:

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 8-984 del 7 febbraio 2020, sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, a integrazione delle suddette “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la D.G.R. n. 2-121 del 9 agosto 2024, ha modificato, in adeguamento al decreto legge n. 63/2024 convertito nella legge 101/2024, la D.G.R. n. 19-8636 del 27 maggio 2024 con cui è stato approvato il calendario venatorio 2024-2025.

Richiamato, inoltre, che l’esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia di selezione, è consentito esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d’età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale.

Preso atto delle schede dei piani di prelievo selettivo del cinghiale adottate, sulla scorta dei censimenti e degli abbattimenti della passata stagione ed ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i., dagli istituti venatori e proposte per l’approvazione al competente Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”.

Dato atto che, come risulta dall’istruttoria effettuata dal suddetto Settore *“Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”*:

- i piani di prelievo selettivo, presentati dagli istituti venatori, sono coerenti con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo selettivo del cinghiale della Regione Piemonte;
- i territori degli Istituti che hanno presentato il piano ricadono integralmente nella parte indenne da Peste Suina Africana.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ad integrazione della D.G.R. n. 2-8592/2024/XI del 15 maggio 2024, quale terzo elenco, i piani di prelievo selettivo per il cinghiale proposti dagli Istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato A) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ad integrazione della D.G.R. n. 2-8592/2024/XI del 15 maggio 2024, quale terzo elenco, i piani di prelievo selettivo per il cinghiale proposti dagli Istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato A) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato; di demandare al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

- di provvedere, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>;

- di trasmettere agli istituti venatori la cartografia aggiornata;

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Allegato

ALLEGATO A

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO ALLA SPECIE CINGHIALE
Terzo Elenco

COMPENSORI ALPINI (CA)

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206888560	CA VCO1	72	48	120	180	300

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV)

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206888552	AFV CELLARENGO	6	4	10	15	25
20206888578	AFV FONTANA CAPPÀ	6	4	10	15	25